

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' FILARMONICA PIETRO MASCAGNI DI CAMPORGIANO - APS" CODICE FISCALE: 90000540469 COSTITUITA IN DATA 01/12/1896
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.117 (art.101, comma 2)

Il giorno 03 del mese di AGOSTO anno 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 21.15 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione "Società Filarmonica Pietro Mascagni di Camporgiano - APS" dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig.ra Clavdia Loccorini. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 28 soci su un totale di 60 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto

unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. .

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

SOCIETA' FILARMONICA "PIETRO MASCAGNI" DI CAMPORGIANO – APS

Registrato ai sensi del decreto legislativo n.17/2017 art. 82

Articolo 1

E' costituita con sede in Camporgiano (LU) un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di *SOCIETA' FILARMONICA PIETRO MASCAGNI DI CAMPORGIANO – APS*. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle APS. Il registro dell'iscrizione del terzo settore nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione ai sensi dell'art.101 del Codice del terzo settore attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa.

Articolo 2

L'associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Essa persegue in particolare le seguenti finalità:

1. promozione e diffusione della cultura musicale;
2. sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale; curare la preparazione e la qualificazione di strumentisti orientati allo studio della musica bandistica ed allo sviluppo di capacità e attitudini alla musica d'insieme;
3. attività didattica aperta a tutti ed in particolare ai giovani mediante l'organizzazione, anche in collaborazione con le strutture amministrative e scolastiche presenti sul territorio, di corsi, scuole, seminari, concerti, stage di musica;
4. presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali, promosse dalla stessa, da enti pubblici o associazioni e comitati che ne richiedano la presenza;
5. organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne o concorsi, sia nazionali che internazionali;
6. incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
7. realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, opuscoli pubblicitari, usufruendo di procedimenti tecnici adeguati;
8. collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che abbiano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
9. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea ed utile al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri limite definiti da apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazione lascito e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati e di erogazioni liberali degli associati e di terzi.
- b) eredità e donazione;
- c) contributi dell'Unione Europea di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche o private anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi, manifestazioni;
- e) altre entrate compatibili con la finalità e le attività dell'associazione di promozione sociale, in particolare le attività di cui all'art.6 del codice terzo settore.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5

Sono soci le persone fisiche che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo di amministrazione nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la

deliberazione e comunicarlo agli organi interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia raccolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera motivata di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne deve essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto ad eleggere ed essere eletti negli organi associativi, con il pagamento della quota associativa. I soci possono frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali la associazione stessa, aderisce.

Articolo 7

1. Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
2. Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 8

I Soci cessano di appartenere all'associazione:

1. per dimissioni volontarie comunicate a mezzo di lettera raccomandata;
2. per morosità: il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
3. per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta costituisce grave ostacolo al buon andamento del sodalizio.

In ogni caso il Socio ha diritto al contraddittorio; il socio può impugnare la delibera di espulsione entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di fronte all'assemblea che deciderà nella prima assemblea utile.

Il Socio espulso, dimessosi, moroso può fare di nuovo domanda per aderire all'associazione.

4. il Socio che, senza giustificato motivo, non prenderà parte all'attività ed agli impegni presi dall'associazione (prove e servizi musicali) per un periodo superiore a sei mesi, verrà richiamato dal Presidente il quale gli ricorderà gli scopi del sodalizio e lo inviterà a riprendere l'attività. Qualora il Socio non si riconosca più nello spirito che anima l'associazione, verrà invitato a dimettersi;

Articolo 9

I Soci sono responsabili degli strumenti, delle divise, delle attrezzature ed accessori (parti, libretti, borsette e cartelle porta-parti, cravatta, ecc.) loro consegnate dalla Società per tutto il tempo della loro permanenza in essa. In caso di deterioramento di quanto sopra per negligenza o incuria, sono tenuti al pagamento dei danni. Sono altresì tenuti a riconsegnare tutto quanto in loro possesso è di proprietà dell'Associazione, qualora cessino di appartenere ad essa riservandosi la medesima, in caso di inadempienza, di ricorrere anche a vie legali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Gli organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Capo Musica.

Articolo 11

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno un volta all'anno. Potranno prendere parte alle assemblee solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Articolo 12

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il primo trimestre di ciascun anno solare per procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del programma preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, può essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno in tal caso proporre l'ordine del giorno. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata dal Presidente, entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 13

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di riunione seguito da comunicazione scritta al domicilio di ciascun Socio. Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei Soci (50%+1). In seconda convocazione sarà valida anche con presenza minore.

Articolo 14

Spetta all'Assemblea dei soci:

1. decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
2. deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. deliberare sulla relazione programmatica proposta dal Consiglio Direttivo;
4. eleggere i Consiglieri ordinari facenti parte del Consiglio Direttivo;
5. eleggere il Presidente;
6. eleggere il Vice Presidente;
7. eleggere il Segretario;
8. eleggere il Cassiere Tesoriere;
9. eleggere il Capo Musica;
10. discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
11. decidere l'espulsione dei soci presentata e motivata dal Consiglio Direttivo;
12. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
13. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
14. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
15. deliberare lo scioglimento;
16. deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
17. deliberare sugli altri aspetti attribuiti dalla Legge, dell'atto costitutivo o dello statuto della sua competenza.

Articolo 15

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole in entrambi i casi della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed esercita il potere esecutivo in seno alla Società. Esso è composto da n°8 soci oltre il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il capo Musica. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi componenti, obbligatoriamente maggiorenni, sono rieleggibili. Tutte le cariche coperte in seno al Consiglio Direttivo sono gratuite. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e si applica l'art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono applicabili ai terzi se non iscritte nel Registro Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne sono a conoscenza.

Articolo 17

Compete al Consiglio Direttivo:

1. deliberare sull'ammissione dei Soci;
2. decide l'esclusione per morosità o indegnità in conformità a quanto stabilito dal presente statuto;
3. proporre all'Assemblea il piano programmatico della Società e gestirne la realizzazione;
4. redigere il regolamento dell'Associazione;
5. presentare all'assemblea il conto consuntivo annuale per sottoporlo alla sua approvazione;
6. sottoporre all'assemblea le proposte, i reclami, le interpellanze rivolte al Presidente;
7. deliberare in merito ad acquisti di materiali o attrezzature;
8. fissare la data delle assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta l'anno); provvedere alla convocazione di assemblee straordinarie qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci secondo le modalità previste dal presente statuto;
9. programmare l'attività dell'associazione, rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'associazione;
10. individuare ed affidare mansioni a consiglieri o soci per seguire particolari attività dell'associazione (viaggi, divise, attrezzature, ecc.).

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che finanziario.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce per volontà del Presidente o di 1/3 dei suoi componenti tutte le volte che viene ritenuto necessario. Le sedute del Consiglio Direttivo sono ritenute valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per essere ritenute valide, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20

Il Presidente:

1. dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Sovrintende all'attività organizzativa ed amministrativa.
3. presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
4. veglia sul buon andamento della associazione

Articolo 21

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Articolo 22

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza con i singoli Soci, con gli Enti o privati cittadini che per qualche motivo entrino in contatto con la associazione. In caso di assenza temporanea il Segretario viene sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Il Cassiere economo o Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, le relazioni agli stessi e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo. È responsabile delle somme che riceve per conto dell'Associazione ed è tenuto a renderne conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento il Tesoriere viene sostituito temporaneamente da un altro componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il Capo Musica collabora con il Maestro Direttore nel preparare gli spartiti per i vari musicisti e lo sostituisce in caso di assenza, nella direzione delle prove e dei servizi musicali.

Articolo 25

Il Maestro Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo. La durata dell'incarico è a tempo indeterminato e cessa per volontà dello stesso (dimissioni) o per volontà dell'Assemblea con maggioranza come definito all'art. 13. Il Maestro Direttore impartisce lezioni teorico-pratiche di musica ai soci, trascrive gli spartiti, affida le parti ai vari strumentisti, dirige le prove ed i concerti dei quali compila i programmi in collaborazione con il Consiglio Direttivo. Propone al Consiglio Direttivo l'acquisto di partiture musicali, attrezzature e strumenti necessari per migliorare le prestazioni del complesso.

Articolo 26

L'Associazione potrà costituire delle sezioni o trasferire la sede in luoghi del Comune che riterrà più opportuni e consoni al fine di attuare al meglio gli scopi sociali prefissati.

Articolo 27

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea con maggioranza qualificata pari ai 3/4 dei soci.

Articolo 28

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore preferibilmente con fini analoghi, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al decreto legislativo n. 117/2017 e in quanto compatibili alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia ed al regolamento dell'associazione.

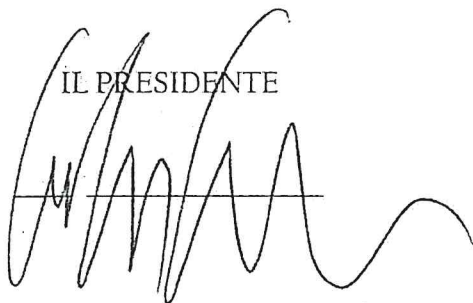
Articolo 29

La Società filarmonica Pietro Mascagni di Camporgiano – APS ha l'obbligo del rispetto dei contenuti previsti e sottoscritti dalle parti riferite alla convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Camporgiano nell'anno 2019.

Alle ore ~~22.00~~ non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Si allega foglio presenze all'Assemblea Straordinaria.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

